



Città di Agropoli

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario locale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/11/2011

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	3
Art. 1 - Istituzione e finalità del Consiglio tributario	3
Art. 2 - Compiti del Consiglio tributario	3
Art. 3 - Collaborazione con l'Agenzia del Territorio	4
TITOLO II COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	5
Art. 4 - Componenti e criteri di nomina	5
Art. 5 - Requisiti ed incompatibilità	5
Art. 6 - Durata del Consiglio tributario e organizzazione interna	6
Art. 7 - Nomina del Presidente e del segretario	6
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	7
Art. 8 - Sedute del Consiglio tributario	7
Art. 9 - Convocazione e validità delle sedute	7
Art. 10 - Rapporti con l'Amministrazione comunale	8
Art. 11 - Termini	8
Art. 12 - Doveri dei membri del Consiglio tributario	8
Art. 13 - Compensi	8
Art. 14 - Modifiche al Regolamento	8
Art. 15 - Norma di rinvio ed entrata in vigore	8

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO LOCALE

TITOLO I ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 - Istituzione e finalità del Consiglio tributario

1. Il Comune di Agropoli, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che disciplina la partecipazione del Comune all'attività di accertamento tributario e contributivo delle entrate erariali, istituisce il Consiglio tributario, quale organo consultivo della Giunta Comunale.
2. Il Consiglio tributario supporta il Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l'evasione fiscale.

Art. 2 - Compiti del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è investito del compito di esprimere pareri in ordine a:
 - a) partecipazione del Comune all'attività di accertamento tributario e contributivo, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 18 del D.L. n. 78/2010;
 - b) deliberazioni in ordine alle quali il Comune determina o modifica i tributi comunali;
 - c) ogni altra questione in materia tributaria formulando pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte su richiesta della Giunta Comunale.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui alla lett. a) del precedente comma 1, il Consiglio tributario esamina le dichiarazioni dei contribuenti residenti nel Comune di Agropoli, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dall'art. 44 del D.P.R. n. 600/1973.
3. Il Consiglio tributario provvede a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli uffici del Comune sia ad altre Amministrazioni o Enti Pubblici ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva dei soggetti che risiedono o posseggono beni nel territorio del Comune di Agropoli o che ivi svolgono attività economica, al fine di segnalare, per ciascuna categoria di redditi, informazioni ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile.
4. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio tributario, unitamente alla documentazione raccolta, sono trasmesse alla Giunta Comunale che adotta atto di indirizzo per gli uffici competenti, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al citato art. 44 del D.P.R. n. 600/1973.
5. I dati, i fatti e gli elementi posti a base dei pareri di cui al presente articolo dovranno essere forniti di ogni idonea documentazione atta a comprovarli.
6. Almeno una volta all'anno, e, comunque, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio tributario riferisce al Consiglio comunale sull'attività svolta.

Art. 3 - Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

1. Il Consiglio tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. n. 78/2010, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati in Catasto.

TITOLO II COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 4 - Componenti e criteri di nomina

1. Il Consiglio tributario si compone di un numero di membri da un minimo di 3 ad un massimo di 5, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco.
2. Il Sindaco procederà alla nomina previa pubblicazione di apposito avviso pubblico per la ricerca dei componenti da lui ritenuti più idonei sulla base dei curricula presentati.
3. Non è prevista la nomina di supplenti.
4. In caso di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o perdita dei requisiti, il Sindaco provvede a nominare i nuovi componenti.
5. Il membro componente il Consiglio tributario decade dall'incarico in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente articolo.

Art. 5 - Requisiti ed incompatibilità

1. Per essere nominati membri del Consiglio tributario occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
 - c) di essere in possesso almeno di diploma di scuola media superiore, nonché di avere specifiche competenze tecniche, tributarie, giuridiche o amministrative, adeguate alle caratteristiche della carica;
2. Non possono far parte del Consiglio tributario:
 - i parlamentari;
 - i consiglieri regionali;
 - i consiglieri provinciali e comunali;
 - i funzionari ed impiegati dell'Agenzia delle Entrate al cui distretto appartiene il Comune di Agropoli, nonché i dipendenti del Comune;
 - i componenti delle commissioni tributarie di qualsiasi grado;
 - i magistrati in attività di servizio;

- le persone che svolgono attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente sia come funzionari di associazioni di categoria;
- le persone legate tra di loro da rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado e, in genere, le persone che non hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Art. 6 - Durata del Consiglio tributario e organizzazione interna

1. I membri del Consiglio tributario durano in carica 3 anni dalla data della loro nomina. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta.
2. Il Consiglio tributario, secondo il suo programma di lavoro, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

Art. 7 - Nomina del Presidente e del segretario

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario, promossa dal Sindaco, funge da Presidente temporaneo il membro più anziano di età e da segretario il Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari.
2. Il Consiglio tributario nomina tra i suoi componenti, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari o da suo delegato.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 8 - Sedute del Consiglio tributario

1. Le sedute del Consiglio tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età.
2. Le sedute del Consiglio tributario non sono pubbliche.
3. Presenza alle sedute del Consiglio tributario, senza diritto di voto né del compenso di cui all'art. 13, il Sindaco o l'Assessore delegato ai tributi ed al bilancio.
4. Di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura del segretario o, in assenza, da un componente incaricato dal Presidente del Consiglio tributario. Il verbale deve essere firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

Art. 9 - Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio tributario si riunisce su convocazione del Presidente o, in assenza, del Vicepresidente. La convocazione può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore alle finanze e tributi o di almeno un terzo dei membri in carica. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
2. L'avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto, anche a mezzo fax, almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è ridotto a 24 ore.
3. Le riunioni, da effettuarsi in modo che non sia superato il limite massimo di 24 sedute annue, avvengono ordinariamente nei locali del Comune o in altra sede all'uopo destinata dal Comune.
4. La riunione del Consiglio tributario è valida quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

Art. 10 - Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Il Consiglio tributario, per quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi ed i dati ritenuti utili per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 11 - Termini

1. I pareri formulati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del presente Regolamento, devono essere trasmessi dal Consiglio tributario alla Giunta comunale nel termine di 20 giorni dalla richiesta.

Art. 12 - Doveri dei membri del Consiglio tributario

1. I componenti del Consiglio tributario e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine, nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio tributario, potrà essere portato o utilizzato al di fuori della sede ove viene prestata l'attività del Consiglio tributario. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge.

Art. 13 - Compensi

1. Ai componenti del Consiglio tributario verrà corrisposto un gettone di presenza pari ad € 30,00 per ogni seduta giornaliera.

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere apportate dal Consiglio Comunale il quale potrà acquisire il parere preventivo del Consiglio tributario.

Art. 15 - Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme disciplinanti la materia vigenti nel tempo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.